

## ***Ministero della Giustizia -Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio II***

*Circolare del 2 maggio 2012 relativa al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali straniere. D.lgs. n. 161/2010 recante disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea". Prime questioni applicative.*

La circolare del Ministero della Giustizia contiene alcuni chiarimenti in ordine al su citato strumento normativo, entrato in vigore il 5 dicembre 2011, che ha la finalità di consentire l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata, o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla.

L'ambito applicativo dell'istituto presenta punti di contatto sia con quello della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 (ratificata in Italia con legge 25 luglio 1988 n. 334), sia con quello della Decisione Quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI (attuata in Italia con legge 22 aprile 2005 n. 69).

Si evidenzia nella circolare che, diversamente dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei condannati, il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto. L'eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (artt. 5, comma 4, e 10, comma 4, d.lgs. cit.). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza, o in quello di esecuzione della stessa.

Inoltre, l'applicazione della procedura in esame risulta alternativa a quella del mandato di arresto europeo di tipo esecutivo emesso nei confronti di un cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea, che viva nello Stato di cittadinanza o debba essere espulso verso di esso in base ad un ordine di espulsione o di allontanamento (a tale Paese, infatti, si richiederebbe il riconoscimento della sentenza italiana e l'esecuzione della pena inflitta).

La circolare ministeriale precisa, al riguardo, che la procedura del riconoscimento della sentenza è necessaria, a norma dell'art. 24 del su citato d.lgs., nei casi previsti dagli artt. 18, comma 1, lett. r (rifiuto di consegna del cittadino italiano) e 19, comma 1, lett. c (consegna subordinata alla ri-consegna in Italia del cittadino condannato) della legge 22 aprile 2005 n. 69 sul mandato di arresto europeo.

A tale proposito la stessa rammenta, peraltro, che ai fini degli effetti giuridici del riconoscimento, non sarà sufficiente indicare semplicemente che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorrerà sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento è effettuato. Ciò, in particolare, in relazione a conseguenze quali, ad es., le preclusioni ai benefici penitenziari di cui all'art. 4 - *bis* Ord. Pen.

Alla data del 20 marzo scorso sono otto gli Stati membri dell'Unione Europea, oltre l'Italia, che hanno attuato la Decisione Quadro: Austria, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Regno Unito e Slovacchia.

Ne discende che, attualmente, è soltanto con tali Stati che è possibile applicare la normativa esaminata. Le autorità giudiziarie, infine, atteso il carattere profondamente innovativo della normativa in esame, sono sollecitate a sottoporre eventuali quesiti e richieste di informazioni alla Direzione Generale della Giustizia penale, che provvederà a fornire risposta nel più breve tempo possibile.

[http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_16\\_1.wp?sessionId=11136B4E874DFFFE471E5706945EB93C.C.ajpAL02?previousPage=homepage&contentId=NEW748060](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?sessionId=11136B4E874DFFFE471E5706945EB93C.C.ajpAL02?previousPage=homepage&contentId=NEW748060)